Conto Corrente con la Posta

UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVI — **Roma — Martedì, 14 luglio 1925** — **Numero 161**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1425.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 maggio 1925, n. **1150.**

Norme per la prima composizione dei ruoli del corpo equipaggi della Regia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 24 gennaio 1923, n. 62;
Visto il R. decreto 28 marzo 1923, n. 645;
Visto il decreto Commissariale 22 agosto 1924, che costituisce il corpo ufficiali degli equipaggi della Regia aeronautica;
Visto il decreto Commissariale 24 agosto 1924, concernente la costituzione del corpo equipaggi della Regia aeronautica e sua composizione;
Visto il R. decreto-legge 11 novembre 1923, n. 2395;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Commissario per l'aeronautica, Ministro *ad interim* per gli affari della guerra e della marina, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I.

Disposizioni comuni.

Art. 1.

La prima composizione dei ruoli del corpo equipaggi della Regia aeronautica è regolata dal presente decreto e comprende:

a) l'assegnazione, per concorso, di determinati posti da ufficiali, in tutte le categorie del corpo equipaggi della Regia aeronautica, ad ufficiali e sottufficiali assunti in servizio presso la Regia aeronautica anteriormente alla data del presente decreto;

b) il conferimento del grado e l'assegnazione dell'anzianità relativa al grado ai sottufficiali delle categorie piloti motoristi, montatori, armieri-arteficieri, radioelettricisti, radioaerologisti e fotografi assunti in servizio presso la Regia aeronautica anteriormente alla data del presente decreto;

c) l'assegnazione dell'anzianità relativa al grado ai sottufficiali della categoria di governo assunti in servizio nella Regia aeronautica anteriormente alla data del presente decreto e loro successivo smistamento nelle categorie automobilisti, aiutanti di sanità e di governo;

d) il reclutamento, per concorso, di personale militare e civile per effettuare o completare in ogni grado ed in qualunque categoria del C. E. R. A., la copertura dei due terzi dei posti di organico.

Art. 2.

Le disposizioni contenute nel presente decreto hanno vigore fino al 31 dicembre 1926, data che segna il termine della prima composizione dei ruoli del corpo equipaggi della Regia aeronautica.

Entro la citata data del 31 dicembre 1926, gli avanzamenti possono essere effettuati a norma degli articoli 93 e 94 del decreto Commissariale 24 agosto 1924, concernente la costituzione del C. E. R. A. e sua composizione.

Art. 3.

All'art. 92 del decreto Commissariale 24 agosto 1924, concernente la costituzione del corpo equipaggi della Regia aeronautica e sua composizione, è sostituito il seguente:

« Art. 92. — Tutti i militari attualmente vincolati alla ferma di anni 3 debbono commutare la ferma in quella di anni 4 od in quella di anni 6.

« I militari richiamati dal congedo ed attualmente non vincolati da alcuna ferma, dovranno contrarre la ferma di anni 4 o di anni 6 od una ferma sufficiente per raggiungere il 12° anno di servizio semprechè non abbiano compiuto il 12° anno di servizio.

« Coloro i quali non intendono sottostare alla condizione imposta dai precedenti due commi saranno congedati al termine della ferma in corso, se di 3 anni, o subito. In entrambi i casi essi non potranno conseguire avanzamenti ».

Art. 4.

All'art. 95 del decreto Commissariale 24 agosto 1924 concernente la costituzione del corpo equipaggi della Regia aeronautica e sua composizione, è sostituito il seguente:

« Art. 95. — I marescialli di 1ª classe delle categorie piloti, motoristi, montatori, armieri-arteficieri, radioelettricisti, fotografi, radioaerologisti, e di governo del corpo equipaggi della Regia aeronautica, assunti anteriormente al 1° gennaio 1925 e che presso le armi o corpi di provenienza conseguirono la nomina ad aiutante di battaglia o che conseguirono la idoneità a sottotenente a norma della rispettiva legislazione o che sono in possesso di laurea o di titolo di studio equipollente a laurea, purchè attinente alla categoria alla quale sono stati assegnati all'atto dell'assunzione nella Regia aeronautica, possono concorrere prima di ogni altro pari grado, ad uno straordinario esame di idoneità a sottotenente nella corrispondente categoria ufficiali del corpo equipaggi della Regia aeronautica, semprechè siano stati classificati nei rispettivi fogli caratteristici personali ottimi per almeno due anni e soddisfino ai requisiti qui di seguito indicati:

a) aver compiuto 32 anni di età al 1° gennaio 1925 e 5 anni di brevetto da pilota militare (non compreso il periodo trascorso in congedo od in esonero), se appartenenti alla categoria piloti;

b) aver compiuto 35 anni di età al 1° gennaio 1925 e 5 anni di servizio militare attinente alla propria categoria, se appartenenti alle altre categorie citate nel presente articolo.

I suddetti requisiti minimi di età sono ridotti di un anno per ogni promozione per merito di guerra (esclusa quella ad aiutante di battaglia) o a scelta (ordinaria od eccezionale).

L'anzianità di brevetto da pilota militare va computata dalla data della relativa determinazione ministeriale o commissariale o da quella altra in essa specificata.

L'esame di idoneità di cui al primo comma del presente articolo serve, oltrechè ad accertare l'idoneità a sottotenente nella corrispondente categoria ufficiali, a determinare l'anzianità relativa al nuovo grado ».

Art. 5.

All'art. 97 del decreto Commissariale 24 agosto 1924 concernente la costituzione del corpo equipaggi della Regia aeronautica e sua composizione, è sostituito il seguente:

« Art. 97. — Entro il 31 dicembre 1926, il Commissario per l'areonautica ha la facoltà di indire uno o più concorsi per effettuare o per compiere in ogni grado ed in qualunque categoria del corpo equipaggi della Regia aeronautica, la copertura dei due terzi dei posti stabiliti dalle tabelle organiche.

« I militari sotto le armi del Regio esercito e della Regia marina per essere ammessi ai detti concorsi dovranno ottenere il preventivo consenso rispettivamente del Ministero della guerra o di quello della marina ».

Art. 6.

I militari nuovi ammessi in ciascun grado e categoria del corpo equipaggi della Regia aeronautica, per effetto di concorsi indetti posteriormente alla data del presente decreto, seguono, in graduatoria, i pari grado esistenti all'atto della loro ammissione.

Le modalità per l'assegnazione del grado e dell'anzianità relativa al grado saranno stabilite dalle rispettive notificazioni di concorso.

Art. 7.

Nessun sottufficiale, assunto in servizio presso la Regia aeronautica anteriormente alla data del presente decreto può, per effetto dell'applicazione del decreto stesso, ricevere un grado superiore a quello rivestito se non è riconosciuto idoneo al nuovo grado, nè essere riconfermato nel grado rivestito se ritenuto non idoneo agli uffici del proprio grado.

Il sottufficiale che all'atto della prima applicazione del presente decreto, risulta non idoneo agli uffici del proprio grado, è sottoposto ad un apposito esame di accertamento di idoneità.

I sottufficiali che superano il detto esame possono concorrere nella successione delle classifiche riportate, a coprire i posti vacanti nel corrispondente grado; gli eccedenti provenienti dal servizio aeronautico del Regio esercito e della Regia marina colle funzioni e la qualifica delle corrispondenti specialità, conserveranno il grado e saranno posti provvisoriamente fuori quadro sino al formarsi di nuovi posti in organico.

Gli eccedenti invece che provengono dal congedo possono, optare, su domanda, per l'assegnazione al grado immediatamente inferiore a quello rivestito o per il passaggio col proprio grado nella categoria di governo se idonei o per l'invio in congedo al termine della ferma, restando in tal caso inscritti in soprannumero nel proprio grado e nella propria categoria.

I sottufficiali non risultati idonei o ritiratisi negli esami di accertamento, di cui al secondo capoverso del presente articolo, se provenienti dal congedo, vi saranno collocati al termine della ferma; se provenienti invece dal servizio aeronautico del Regio esercito o della Regia marina, colle funzioni e la qualifica della corrispondente specialità, conserveranno il grado restando fuori quadro fino ad un nuovo accertamento da eseguirsi nel secondo semestre 1926 e mai più tardi dello scadere di tre anni dalla data in cui furono trasferiti in Aeronautica. Se a quest'ultimo esperimento risulteranno idonei riceveranno il trattamento di cui al precedente capoverso.

Se invece fossero dichiarati non idonei saranno restituiti all'arma di provenienza col grado corrispondente a quello rivestito nella Regia aeronautica, sempre quando l'eventuale avanzamento ottenuto dopo il passaggio in Aeronautica non risulti in contrasto con le norme vigenti che regolano l'avanzamento nell'Esercito e nella Marina e potrà essere loro concesso il trasferimento nella categoria di governo quando ne siano riconosciuti idonei.

TITOLO II.

Ufficiali.

Capo 1°. — *Categoria piloti.*

Art. 8.

Gli ufficiali subalterni piloti del corpo di Stato Maggiore generale della Regia aeronautica, provenienti dal corpo Reali equipaggi, possono essere trasferiti, su domanda, nel corrispondente grado della categoria piloti del corpo equipaggi della Regia aeronautica.

Art. 9.

I sottotenenti piloti nominati a norma dell'art. 5 del presente decreto seguiranno in graduatoria il sottotenente meno anziano pilota assunto, in base al precedente articolo.

Art. 10.

Tutti i militari piloti che per effetto della prima applicazione del presente decreto riceveranno il grado di maresciallo di 1ª, potranno concorrere, mediante apposito esame di idoneità, alla nomina a sottotenente pilota fino alla concorrenza di 18 posti diminuiti di quelli coperti nei due gradi subalterni a norma dei precedenti due articoli.

Il detto esame servirà, oltrechè a stabilire l'idoneità a sottotenente pilota, a determinare l'anzianità relativa al nuovo grado.

Il sottotenente pilota classificato più anziano, a norma del presente articolo seguirà in graduatoria il sottotenente classificato meno anziano a norma del precedente articolo.

Art. 11.

I sottufficiali che per effetto della prima applicazione del presente decreto risulteranno classificati nella categoria piloti del corpo equipaggi della Regia aeronautica dal grado di maresciallo di 1ª classe incluso, a sergente maggiore incluso, possono prendere parte ad un concorso straordinario, per esame, per n. 20 posti di allievi sottotenenti piloti, semprechè abbiano una classifica non inferiore a buono con punti 3 nell'attuale foglio caratteristico.

I candidati vincitori del concorso saranno avviati, restando nel proprio grado, ad un corso straordinario della durata di 9 mesi da svolgersi presso la Regia accademia aeronautica.

Superato tale corso, i detti allievi saranno nominati sottotenenti piloti del C. E. R. A., ricevendo la graduatoria risultante dall'esito del corso.

Il sottotenente pilota più anziano classificato a norma del presente articolo, seguirà il sottotenente pilota meno anziano classificato a norma del precedente articolo.

Capo 2°. — *Categorie motoristi, montatori, armieri-artefícieri, radioelettricisti, radioaerologisti, fotografi e stazionari.*

Art. 12.

Gli ufficiali inferiori effettivi ed in congedo, che alla data del presente decreto prestano servizio militare e civile presso la Regia aeronautica, possono prendere parte ad un primo concorso per coprire i posti nei primi tre gradi di ciascuna delle categorie motoristi, montatori, armieri-artefícieri, radioelettricisti, radioaerologisti, fotografi e stazionari secondo l'assegnazione qui di seguito indicata:

CATEGORIE	Capitani	Subalterni	Totali
Motoristi	2	6	8
Montatori	2	6	8
Armieri-artefieieri	1	3	4
Radioelettricisti	1	3	4
Radioaerologisti	1	2	3
Fotografi	1	2	3
Stazionari	4	12	16
Totale . . .	12	34	46

I requisiti da richiedersi e le norme per la composizione delle graduatorie risulteranno dalle rispettive notificazioni di concorso, da approvarsi con decreto Commissariale.

Gli ufficiali reclutati a norma del presente articolo precedono nel proprio grado e categoria qualsiasi altro ufficiale reclutato posteriormente ad essi.

Art. 13.

I sottotenenti nominati a norma dell'art. 4 del presente decreto seguiranno in graduatoria, nelle rispettive categorie, il sottotenente meno anziano assunto in base al precedente articolo.

Art. 14.

I sottufficiali delle categorie motoristi, montatori, armieri-artefieieri, radioelettricisti, fotografi, radioaerologisti e di governo, che per effetto della prima applicazione del presente decreto riceveranno il grado di maresciallo di 1ª, esclusi quelli per i quali è applicabile l'art. 19, comma 3°, del presente decreto, potranno concorrere mediante apposito esame di idoneità alla nomina a sottotenente nella corrispondente categoria ufficiali del corpo equipaggi della Regia aeronautica, fino alla concorrenza dei posti qui di seguito indicati:

Motoristi 12
Montatori 12
Armieri-artefieieri 6
Radioelettricisti 6
Radioaerologisti 4
Fotografi 4
Stazionari 24

diminuiti di quelli coperti nei due gradi di subalterno a norma dei due precedenti articoli.

Il detto esame servirà, oltrechè a stabilire l'idoneità a sottotenente nella corrispondente categoria ufficiali, a determinare l'anzianità relativa nel nuovo grado.

Il sottotenente classificato più anziano nella rispettiva categoria a norma del presente articolo, seguirà, in graduatoria, il sottotenente classificato meno anziano a norma del precedente articolo.

CAPO 3°. — *Categoria assistenti del Genio aeronautico, automobilisti e di amministrazione.*

Art. 15.

Il reclutamento degli ufficiali delle categorie assistenti del Genio aeronautico, automobilisti e di amministrazione, sarà effettuato a norma dell'art. 3 del decreto Commissariale 22 agosto 1924 e 5 del presente decreto.

TITOLO III.

Sottufficiali delle categorie piloti motoristi, montatori, armieri-artefieieri, radioelettricisti, radioaerologisti e fotografi.

CAPO 1°. — *Categoria piloti.*

Art. 16.

Fermo restando il disposto del successivo articolo, tutti i sottufficiali dal grado di sergente incluso, a quello di maresciallo di 2ª incluso, reclutati anteriormente alla data del presente decreto, possono conseguire per effetto dell'applicazione di questo, uno a due avanzamenti.

Il secondo avanzamento non può essere conseguito se prima però non è trascorso un anno dal precedente.

Il primo avanzamento ha luogo per coloro ai quali spetti all'atto della prima applicazione del presente decreto.

E' condizione indispensabile per aspirare al conseguimento di due avanzamenti, l'aver riportato una classifica non inferiore a buono con punti 3 nei fogli caratteristici personali degli ultimi due anni.

E' condizione indispensabile per aspirare al conseguimento di un avanzamento, l'aver riportato una classifica non inferiore a buono con punti 2 nei fogli caratteristici personali negli ultimi due anni.

Art. 17.

I requisiti minimi di età e di anzianità di brevetto di pilota militare, indispensabili per stabilire il diritto ad uno o due avanzamenti sono:

PER L'AVANZAMENTO AL GRADO di	Età minima al 31 dicembre 1924	Anzianità minima di brevetto da pilota militare al 31 dicembre 1924
	anni	anni
Maresciallo di 1ª classe	28	6
» » 2ª »	25	4
» » 3ª »	23	3
Sergente maggiore	21	2

Le età minime, di cui al presente comma, sono ridotte di tanti anni per quante promozioni per merito di guerra o a scelta sono state in precedenza conseguite.

Nel computo dell'anzianità di brevetto da pilota militare non si tiene conto dei periodi trascorsi in congedo od in esonero.

Art. 18.

Fermo restando il disposto dell'ultimo comma del presente articolo, il sottufficiale pilota occupa, nel grado rivestito alla data del presente decreto od in quell'altro a lui eventualmente conferito per effetto degli avanzamenti di cui ai due precedenti articoli, il posto che gli compete in base alla graduatoria risultante dalla successione decrescente dei punti di classifica di graduatoria da calcolarsi per ciascuno pari grado con la formula:

Punto di classifica di graduatoria $= 7A + 3B + 2E$

dove i simboli stanno ad indicare:

A, l'anzianità di servizio effettivamente prestato allo Stato dopo compiuto il 18° anno di età;

B, l'anzianità di brevetto da pilota militare computata dalla data della rispettiva determinazione ministeriale o commissariale o da quell'altra data ivi specificata e diminuita del tempo trascorso in congedo od in esonero;

E, l'età.

Ciascuna delle suddette tre entità è espressa in mesi interi di 30 giorni, trascurando le frazioni, ed è computata fino al 31 dicembre 1923.

A parità di punto di classifica di graduatoria, è data la preferenza alla maggiore anzianità di brevetto da pilota militare, e, ove ciò non basti, alla maggiore età.

Per i piloti che, precedentemente al brevetto di pilota militare hanno conseguito quello di osservatore di aeroplano o di idrovolante, ovvero la classifica di mitragliere aereo, l'anzianità di brevetto da pilota militare va computata aggiungendo al periodo di tempo trascorso in qualità di pilota militare i tre quarti del tempo trascorso in qualità di osservatore di aeroplano o idrovolante a partire dalla data del brevetto di osservatore, ovvero la metà del tempo trascorso in qualità di mitragliere aereo a partire dalla data della determinazione ministeriale o commissariale. Tali aggiunte devono essere sempre dedotte del tempo trascorso in congedo od in esonero.

I marescialli di 1ª piloti, che conseguirono la nomina ad aiutante di battaglia, sono classificati in testa a tutti gli altri pari grado della categoria piloti del corpo equipaggi della Regia aeronautica, secondo la successione decrescente dei rispettivi punti di classifica di graduatoria da calcolarsi parimenti a norma del presente articolo.

CAPO 2°. — *Categorie motoristi, montatori, armieri-arteficieri, radioelettricisti e fotografi.*

Art. 19.

I sottufficiali da sergente incluso a maresciallo di 2ª incluso, delle categorie motoristi, montatori, armieri-arteficieri, radioelettricisti e fotografi, possono aspirare per effetto dell'applicazione del presente decreto, al grado massimo consentito dal simultaneo soddisfacimento dei requisiti minimi di età e di punto di merito (da calcolarsi a norma del successivo articolo) qui di seguito indicati, sempre chè tale grado massimo risulti superiore a quello rivestito alla data del presente decreto.

PER ASPIRARE AL GRADO di	Età minima espressa in anni al 31 dicembre 1924	Punto di merito minimo espresso in ventesimi
Maresciallo di 1ª classe	28	18
» » 2ª »	26	17.5
» » 3ª »	24	16.5
Sergente maggiore	22	15

Il sottufficiale, da sergente maggiore incluso a maresciallo di 1ª incluso delle citate categorie, che raggiunge il punto di merito minimo richiesto per il proprio grado, ed il sergente che raggiunge un minimo di punto di merito 13 unitamente ad un minimo di punti 13 nell'esame di concorso, conserva il proprio grado, ancorchè egli non raggiunga l'età minima corrispondente.

Il sottufficiale da sergente maggiore incluso a maresciallo di 1ª incluso che non raggiunge il punto di merito minimo richiesto per il proprio grado, ed il sergente che non ha raggiunto punti 13 nell'esame di concorso, sarà sistemato nel ruolo del proprio grado a norma dell'art. 7 del presente decreto.

In applicazione dei criteri sopra esposti, i sottufficiali di una stessa categoria sono ripartiti in cinque distinti gruppi corrispondenti al grado al quale essi possono aspirare o nel quale essi debbono restare.

In ciascun gruppo di una stessa categoria, i sottufficiali assegnativi, a norma dei commi primo e secondo del presente articolo, sono posti in graduatoria secondo le modalità stabilite dai successivi articoli del presente capo e precedono quelli assegnati al gruppo stesso a norma del comma 3°.

Il conferimento del maggior grado spettante al sottufficiale a norma del comma 1°, è subordinato ai posti disponibili di organico da riempirsi, in successione gerarchica, cominciando dal grado di maresciallo di 1ª e, per ogni grado, dai classificati più anziani del corrispondente gruppo, anteponendo eventualmente a questi i sottufficiali del gruppo precedente risultanti esuberanti ai posti disponibili del corrispondente grado.

Art. 20.

Il punto di merito di cui al precedente articolo è calcolato applicando la formula:

$$\text{Punto di merito} = \frac{3V + P}{4}$$

dove i simboli stanno ad indicare, rispettivamente, il voto definitivo dell'esame di concorso ed un punto, in ventesimi, equipollente al giudizio espresso nel rapporto informativo compilato, al termine del prescritto tirocinio pratico trimestrale, sulla capacità tecnico-professionale del militare, dal comando di reparto presso il quale il tirocinio è stato compiuto.

Art. 21.

Per ogni categoria la graduatoria dei sottufficiali di uno stesso gruppo, di cui all'art. 19 del presente decreto, è determinata dalla successiva decrescente dei rispettivi punti di classifica di graduatoria da calcolarsi come è stabilito al successivo articolo.

Art. 22.

I sottufficiali appartenenti alla stessa categoria sono elencati, indipendentemente dal grado rivestito alla data del presente decreto, in tre distinte graduatorie preliminari secondo le modalità stabilite dai successivi articoli del presente capo.

Il punto di classifica di graduatoria di cui al precedente articolo è calcolato con la formula:

$$\text{Punto di classifica di graduatoria} = 10\,A + 3\,B + 2\,C$$

dove i simboli A, B e C stanno ad indicare il posto occupato dal sottufficiale, rispettivamente nella 1ª, 2ª e 3ª graduatoria preliminare.

A parità di punti di classifica di graduatoria, la preferenza è data al sottufficiale meglio classificato nella detta 1ª graduatoria preliminare.

Art. 23.

La prima graduatoria preliminare, di cui al precedente articolo, è determinata dalla successione decrescente dei punti di merito da calcolarsi, per ogni sottufficiale, a norma dell'art. 20 del presente decreto.

A parità di punto di merito, la preferenza è data al sottufficiale meglio classificato in autorevolezza e, ove occorra, a quello meglio classificato nella seconda graduatoria preliminare.

Art. 24.

La seconda graduatoria preliminare, di cui all'art. 22 del presente decreto, è determinata dalla successione decrescente delle singole anzianità di servizio militare e civile effettivamente prestato allo Stato, così presso Enti di impiego come presso stabilimenti statali, purchè dipendenti dallo Stato e di proprietà dello Stato, non tenendo conto del servizio eventualmente prestato prima del 18° anno di età.

L'anzianità di servizio, di cui al precedente comma, espressa in mesi intieri di 30 giorni trascurando le frazioni, è computata fino al 1° maggio 1923.

A pari anzianità di servizio, la preferenza è data al militare meglio classificato nella terza graduatoria preliminare.

Art. 25.

La terza graduatoria preliminare di cui all'art. 22 del presente decreto è determinata dalla successione decrescente delle singole età espresse in mesi intieri di 30 giorni, trascurando le frazioni, da computarsi fino al 1° maggio 1923.

A pari età, la preferenza è data al sottufficiale meglio classificato nella capacità tecnico-professionale di cui all'art. 20 del presente decreto.

Art. 26.

Il sottufficiale che all'atto dell'applicazione del presente decreto non può ricevere per insufficienza di elementi, il punto di classifica di graduatoria, non è incluso in alcuna delle tre graduatorie preliminari.

Egli sarà incluso in queste per interpolazione soltanto quando tutti gli elementi richiesti saranno cogniti, e fino allora resterà classificato nel proprio grado con riserva di anzianità.

CAPO 3°. — *Categoria radioaerologisti.*

Art. 27.

Sono assegnati alla categoria radioaerologisti:

a) tutti i sottufficiali della soppressa categoria aerologisti;

b) tutti i sottufficiali della soppressa categoria radiotelegrafisti che hanno già conseguito l'abilitazione al servizio aerologico in seguito ad apposito corso aerologico.

Oltre ai detti sottufficiali il Commissariato ha la facoltà di trasferire di autorità o su domanda nella categoria radioaerologisti altri sottufficiali della soppressa categoria radiotelegrafisti, nonchè quegli altri che pur non appartenendo alla detta categoria abbiano superato regolari corsi di radiotelegrafista in Aeronautica.

I restanti sottufficiali della categoria radiotelegrafisti non assegnati alla categoria radioaerologisti sono trasferiti nella categoria radioelettricisti ricevendo il grado ed il posto di graduatoria loro spettante in base all'applicazione degli articoli del precedente capo.

Art. 28.

I sottufficiali assegnati alla categoria radioaerologisti a norma del precedente articolo, sono provvisoriamente posti in graduatoria con il proprio grado nella categoria stessa con riserva di anzianità in base all'anzianità di grado.

Il grado definitivo ed il posto definitivo di graduatoria, saranno assegnati dopo superati i prescritti corsi di specializzazione e compiuti i successivi tirocini pratici stabiliti per la prima composizione della categoria radioaerologisti.

Il voto definitivo di esame che servirà per il computo della formula di cui all'art. 20 del presente decreto, risulterà dalla media dei voti definitivi riportati nei due esami da radiotelegrafista e da aerologista.

Per i sottufficiali che non superassero entrambi i detti corsi è applicabile l'art. 7 del presente decreto.

TITOLO IV.

Sottufficiali delle categorie di governo, automobilisti ed aiutanti di sanità.

CAPO 1°. — *Categoria di governo.*

Art. 29.

Tutti i sottufficiali, salvo quelli di cui all'ultimo comma del presente articolo, che alla data del presente decreto prestano servizio da sottufficiale nella Regia aeronautica, e non sono inscritti in alcuna delle categorie piloti, motoristi, montatori, armieri-artelicieri, radioelettricisti, radioaerologisti e fotografi, sono provvisoriamente inscritti con il proprio grado nella categoria di governo secondo la successione decrescente della classifica di graduatoria risultante dall'applicazione della seguente formula:

$$\text{Classifica di graduatoria} = 7\,A + 3\,G + 2\,E$$

ove i simboli stanno ad indicare:

A, l'anzianità di servizio militare prestato allo Stato dopo compiuto il 18° anno di età;

G, l'anzianità di grado;

E, l'età.

Le dette entità vanno espresse in mesi intieri di 30 giorni trascurando le frazioni e vanno riferite al 31 dicembre 1923.

Nel computo delle anzianità di servizio e di grado non sono compresi i periodi trascorsi in congedo.

Dai detti militari saranno tratti, per concorso, gli individui destinati a costituire i ruoli delle categorie automobilisti, ed aiutanti di sanità, con quelle modalità che saranno emanate nelle rispettive notificazioni di concorso.

I marescialli di 1ª della categoria di governo, che conseguirono la nomina ad aiutante di battaglia, sono classificati in testa a tutti gli altri pari grado della categoria di governo del corpo equipaggi della Regia aeronautica, ancora secondo la successione decrescente dei rispettivi punti di classifica di graduatoria da calcolarsi parimenti a norma del presente articolo.

CAPO 2°. — *Categoria automobilisti.*

Art. 30.

I sottufficiali, da sergente incluso a maresciallo di 1ª incluso, della categoria automobilisti, nella prima applicazione del presente decreto sono tratti dai sottufficiali della categoria di governo, mediante apposito concorso per esame e per titoli da approvarsi con decreto Commissariale.

Le norme per il conferimento del grado e del posto di graduatoria saranno stabilite nella rispettiva notificazione di concorso.

CAPO 3°. — *Categoria aiutanti di sanità.*

Art. 31.

I sottufficiali da sergente incluso a maresciallo di 1ª incluso, della categoria aiutanti di sanità, nella prima applicazione del presente decreto, sono tratti dai sottufficiali della categoria di governo mediante apposito concorso per esame e per titoli da approvarsi con decreto Commissariale.

Le norme per il conferimento del grado e del posto di graduatoria saranno stabilite nella rispettiva notificazione di concorso.

TITOLO V.

Sottufficiali della categoria assistenti del Genio aeronautico.

Art. 32.

Il reclutamento dei sottufficiali da sergente incluso a maresciallo di 1ª incluso, della categoria assistenti del Genio aeronautico, sarà effettuato mediante uno o più appositi successivi concorsi per titoli e per esame da approvarsi con decreti Commissariali.

Il concorso può essere esteso così tra il personale civile e militare della Regia aeronautica come per il personale civile non appartenente all'Aeronautica.

Le norme per il conferimento del grado e del posto di graduatoria saranno stabilite nella rispettiva notificazione di concorso.

TITOLO VI.

Disposizioni speciali ed esecutive.

Art. 33.

Una Commissione così composta:

un comandante di divisione aerea, presidente;

un comandante o vice comandante di stormo, membro;

un ufficiale superiore dello Stato Maggiore generale della Regia aeronautica, membro;

un ufficiale superiore del Genio aeronautico, membro;

un ufficiale superiore commissario, membro;

un capitano, segretario (senza voto),

si riunirà presso il Commissariato (Comando generale della Regia aeronautica) alla data che sarà stabilita dal Commissario e procederà alla prima composizione dei ruoli dei sottufficiali delle categorie piloti, motoristi, montatori, armieri-arteficieri, radioelettricisti, fotografi e di governo applicando le norme contenute nel presente decreto.

Altra analoga Commissione procederà entro il 31 dicembre 1925 alla prima composizione dei ruoli della categoria radioaerologisti.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 10 *luglio* 1925.
Atti del Governo, registro 238, *foglio* 80. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1426.

REGIO DECRETO 24 maggio 1925, n. 1144.

Approvazione del regolamento per l'esecuzione del R. decreto-legge 10 febbraio 1924, n. 549, concernente i rapporti tra le cliniche delle Facoltà medico-chirurgiche e le Amministrazioni degli Ospedali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto-legge 10 febbraio 1924, n. 549;

Udito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato il Regolamento per l'esecuzione del Regio decreto-legge 10 febbraio 1924, n. 549, riguardante i rapporti tra le cliniche delle Facoltà medico-chirurgiche e le Amministrazioni degli Ospedali, regolamento annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dai Ministri per la pubblica istruzione e per l'interno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 10 *luglio* 1925.
Atti del Governo, registro 238, *foglio* 74. — GRANATA.

Regolamento per l'esecuzione del R. decreto-legge 10 febbraio 1924, n. 549, circa i rapporti fra le cliniche delle facoltà medico-chirurgiche e le Amministrazioni degli ospedali.

Art. 1.

La trasformazione in ospedali clinici, a' sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 febbraio 1924, n. 549, di ospedali e di altre pubbliche istituzioni, che adempiono ai fini dell'assistenza ospedaliera nelle città sedi di facoltà medico-chirurgiche, è disposta con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto col Ministro dell'interno, previ accertamenti e sulle proposte di una Commissione, da costituirsi in ciascuna sede in base a richiesta del Rettore dell'Università al Ministero della pubblica istruzione.

La richiesta deve essere corredata da una relazione che dimostri la necessità del provvedimento per i bisogni dell'insegnamento.

Spetta alle singole Commissioni:

a) di designare i locali che meglio rispondano alle esigenze dell'insegnamento clinico, avuto riguardo alla competenza nosologica dell'ospedale od altro istituto ospedaliero, ed alla conformazione e distribuzione degli ambienti;

b) di proporre il numero dei letti ospedalieri da trasformarsi in letti clinici, in relazione al numero degli studenti iscritti in ciascuna clinica.

Il numero dei letti ospedalieri da trasformarsi in letti clinici, non può, in ogni caso, essere superiore a 150 per ciascuna clinica generale, a 75 per la clinica ostetrico-ginecologica, ed a 50 per ciascuna delle patologie e delle cliniche speciali legalmente istituite, nè può essere inferiore al numero dei letti di cui, nell'ultimo triennio, ciascuna clinica ha legittimamente disposto.

Il numero dei letti, assegnati a ciascuna delle cliniche speciali ed a ciascuna delle patologie, non può superare la metà di quelli assegnati a ciascuna delle cliniche generali medica e chirurgica, fermo quanto è disposto nell'ultima parte del precedente comma.

I numeri massimi suddetti possono, tuttavia, essere superati per effetto di convenzioni, debitamente approvate, con le amministrazioni ospedaliere.

Le Commissioni stabiliscono anche il numero delle giornate di degenza da destinarsi ad uso esclusivo dell'insegnamento e ad intiero carico di ciascuna clinica.

Ove siano più ospedali od istituti ospedalieri aventi la stessa competenza nosologica, deve essere, possibilmente, evitata la trasformazione di un intero ospedale od istituto ospedaliero, procurando di ripartire le cliniche tra le varie istituzioni ospedaliere.

La trasformazione può anche essere fatta diminuendo il numero dei letti nei singoli reparti degli ospedali od altri istituti ospedalieri, in modo da evitare, possibilmente, la soppressione di alcuno dei reparti stessi. Qualora però la soppressione di un reparto ospedaliero non possa essere evitata, il clinico deve assumere la direzione del servizio, ancorchè il numero dei letti superi i limiti di cui al quarto e quinto comma del presente articolo.

Per effetto della trasformazione, gli ospedali e gli altri istituti ospedalieri non sono tenuti a sopportare spese che non siano strettamente necessarie ai fini dell'assistenza cui debbono provvedere in forza dei loro ordinamenti, nè debbono incontrare responsabilità di qualsiasi specie.

Art. 2.

Le Commissioni di cui all'art. 1 sono costituite:

1° Da un Commissario, nominato dal Consiglio di Amministrazione della Università;

2° Da un Commissario, nominato dal Consiglio dei clinici;

3° Da un Commissario, nominato dalle Amministrazioni degli ospedali e delle altre istituzioni di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 10 febbraio 1924, n. 549;

4° Da un Commissario, nominato dal Consiglio dell'Ordine dei medici-chirurghi tra i primari degli ospedali e delle altre istituzioni di cui al numero precedente;

5° Da un Commissario nominato, di comune accordo, dagli altri quattro e in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale.

Le Commissioni nominano nel proprio seno il Presidente.

Il Commissario di cui al n. 3 del presente articolo è nominato da una assemblea di delegati delle amministrazioni degli ospedali e delle altre istituzioni di cui all'art. 1 del Regio decreto-legge 10 febbraio 1924, n. 549.

A tale scopo, il Prefetto assegna ad ogni ospedale od altra istituzione ospedaliera un numero di delegati proporzionato alla importanza dell'istituto e stabilisce il giorno di convocazione dell'assemblea di tutti i delegati. Per la validità dell'adunanza è necessario l'intervento di due terzi dei delegati. L'assemblea nomina il Commissario nel proprio seno e risulterà eletto colui che abbia riportato il maggior numero di voti.

Il Prefetto provvederà d'ufficio alla nomina dei Commissari di cui ai numeri 3 e 4 del presente articolo, qualora, nei termini fissati dallo stesso Prefetto, le amministrazioni ospedaliere non provvedano alla scelta dei rispettivi delegati o l'assemblea dei delegati non proceda alla nomina del Commissario, ovvero il Consiglio dell'Ordine dei medici-chirurghi non addivenga alla designazione del rappresentante dei primari ospedalieri.

Art. 3.

Le Commissioni iniziano il loro lavoro sulla scorta dei dati forniti dalle Università, nonchè dagli ospedali ed altri istituti ospedalieri, tenendo conto, in modo particolare dei seguenti elementi:

a) la statistica degli studenti iscritti ai corsi clinici per ciascun anno nell'ultimo triennio;

b) il numero dei letti, già assegnato a ciascun istituto clinico;

c) il numero dei letti che si ritiene debba essere assegnato ad ogni istituto clinico in relazione al numero degli studenti iscritti, alla capacità dei locali dell'ospedale od altro istituto ospedaliero, e ai bisogni degli altri istituti clinici;

d) la statistica dei degenti giornalieri nei vari reparti dell'ospedale od altro istituto ospedaliero nell'ultimo anno.

Art. 4.

Le conclusioni della Commissione sono dal Presidente comunicate al Prefetto, il quale, a sua volta, ne cura la comunicazione al Rettore dell'Università ed alle amministrazioni ospedaliere interessate, con invito a darne atto o a presentare le eventuali deduzioni entro trenta giorni.

Avuto l'assenso o le deduzioni delle parti, e, in ogni caso, trascorso il termine di cui sopra, il Prefetto trasmette gli atti al Ministero della pubblica istruzione, corredandoli di una propria relazione.

Il decreto emesso dal Ministro dell'istruzione, di concerto col Ministro dell'interno, a' sensi dell'art. 1 è provvedimento definitivo agli effetti degli articoli 16, n. 4 e 26 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato approvato con R. decreto 26 giugno 1924, n. 1054.

Art. 5.

Negli ospedali ed altri istituti totalmente trasformati, la direzione tecnica dei singoli reparti è affidata ai rispettivi clinici. Negli ospedali ed altri istituti parzialmente trasformati tutto quanto concerne la direzione tecnica dei reparti non sottoposti a trasformazione rimane nella competenza dell'amministrazione ospedaliera.

Nulla è innovato nei riguardi della direzione tecnica degli ospedali destinati esclusivamente a specialità, e che siano attualmente sedi di cliniche.

Art. 6.

Per l'esecuzione di quanto è stabilito nell'art. 2 del R. decreto-legge 10 febbraio 1924, n. 549, il servizio di accettazione pronto soccorso e guardia negli ospedali ed altri istituti ospedalieri totalmente trasformati è disimpegnato dagli assistenti universitari col concorso degli assistenti ospedalieri, ove esistano.

Negli ospedali ed altri istituti ospedalieri parzialmente trasformati, il servizio di accettazione, anche se di pronto soccorso e di guardia è, di regola, disimpegnato dal personale

sanitario delle cliniche e da quello ospedaliero, secondo turni da stabilirsi d'accordo tra le amministrazioni universitarie ed ospedaliere.

La scelta degli infermi per i bisogni dell'insegnamento può essere fatta all'atto dell'accettazione, ovvero nelle sale di deposito, e, in difetto, in quelle di degenza, entro le 24 ore. Però, per quanto riguarda i casi d'urgenza ritenuti necessari per i bisogni dell'insegnamento, può essere stabilito, di comune accordo tra le amministrazioni interessate, che la scelta sia fatta soltanto nei giorni di turno del personale delle cliniche.

Agli effetti della scelta, è equiparato all'accettazione il trasferimento di un infermo da un reparto ospedaliero ad un altro.

Per gli ospedali ed altri istituti ospedalieri non trasformati, le norme relative alla scelta dei casi ordinari non urgenti saranno concordate tra l'amministrazione universitaria e le amministrazioni dei singoli ospedali od istituti ospedalieri.

Art. 7.

Il personale assistente sanitario e quello di assistenza immediata od ausiliare nei reparti trasformati sono sottoposti all'autorità dei clinici direttori dei rispettivi reparti, ferme restando, per quanto riguarda la disciplina e la responsabilità, le norme regolamentari delle amministrazioni degli ospedali, od altri istituti ospedalieri.

Art. 8.

I direttori delle cliniche formano il Consiglio dei clinici, il quale è presieduto dal Rettore dell'Università.

Fanno parte del Consiglio dei clinici i rappresentanti delle Università di cui all'art. 8 del R. decreto-legge 10 febbraio 1924, n. 549, anche se non siano direttori di istituti clinici.

Art. 9.

Spetta al Consiglio dei clinici di proporre le norme per regolare i rapporti delle cliniche tra loro, nonchè i rapporti delle cliniche con le amministrazioni ospedaliere.

E' inoltre in facoltà del Consiglio dei clinici di far proposte circa la destinazione e la trasformazione dei locali assegnati alle cliniche, circa i miglioramenti dei servizi clinici e, in generale, circa qualsiasi argomento attinente al funzionamento tecnico ed amministrativo dei reparti trasformati.

Le proposte del Consiglio dei clinici concernenti i rapporti delle cliniche con le amministrazioni ospedaliere, sono comunicati dal Rettore dell'Università alle amministrazioni degli ospedali od altri istituti ospedalieri per le determinazioni di loro competenza.

Art. 10.

Le spese per trattamenti speciali, alle quali, in conformità dell'art. 3 del R. decreto-legge 10 febbraio 1924, n. 549, debbono provvedere gli istituti clinici, riguardano esclusivamente le prescrizioni, non comprese nelle tabelle dietetiche, di medicinali e di sussidi, che sono stabilite per la cura dei degenti nei rispettivi ospedali od altri istituti ospedalieri.

Sono pure a carico degli istituti clinici le spese relative agli infermi che non abbiano titolo all'assistenza nell'ospedale od istituto ospedaliero.

La liquidazione delle spese suddette è fatta trimestralmente.

Qualora il materiale diagnostico e terapeutico, di pertinenza dei reparti trasformati, sia dato in consegna al direttore dell'istituto clinico, la sostituzione, il rinnovamento e le riparazioni di detto materiale sono a carico dell'amministrazione ospedaliera.

Di comune accordo tra l'amministrazione universitaria e le amministrazioni ospedaliere, saranno stabilite le norme dirette a regolare le spese di cui nel presente articolo, sia per ciò che concerne il modo di provvedervi, sia per quanto riguarda le eventuali anticipazioni ed i rimborsi.

Art. 11.

All'inizio di ogni anno accademico, è pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, ed affisso nell'albo di ciascuna Università, l'elenco degli ospedali ed altri istituti o reparti ospedalieri non sottoposti a trasformazione, situati anche in sedi non universitarie, e presso i quali debbono essere accolti studenti o laureati in medicina e chirurgia per il tirocinio pratico.

L'elenco è redatto in base alle indicazioni, che saranno date dai Rettori delle Università sulle proposte dei Consigli delle Facoltà medico-chirurgiche e previ accordi con le amministrazioni interessate.

In caso di disaccordo decide il Ministro della pubblica istruzione con provvedimento definitivo.

Il periodo di tirocinio pratico presso ospedali od altri istituti e reparti ospedalieri, situati in sedi universitarie, può svolgersi durante l'intiero anno solare; in sedi non universitarie deve essere limitato alle vacanze estive e non esonera gli studenti dall'obbligo dell'internato in sede, stabilito dagli statuti universitari.

Il tirocinio pratico non dev'essere inteso nel senso di internato.

L'amministrazione ospedaliera può istituire a sua iniziativa e spese posti d'internato.

Nessun onere finanziario o responsabilità potrà derivare agli enti ospedalieri dall'applicazione dell'art. 5 del R. decreto-legge 10 febbraio 1924, n. 549, e del presente articolo.

Art. 12.

Gli studenti e i laureati in medicina e chirurgia possono chiedere all'Amministrazione di uno qualsiasi degli ospedali ed istituti, indicati nell'elenco di cui all'articolo precedente, di essere ammessi al tirocinio pratico, producendo il libretto di iscrizione alla Università o il certificato di laurea e il nulla osta del Rettore dell'Università da cui provengono.

Gli studenti e i laureati, che abbiano regolarmente frequentato gli ospedali e gli istituti o reparti ospedalieri secondo le norme anzidette, hanno diritto ad un certificato di frequenza rilasciato dall'autorità accademica, in base ad attestazione fatta dal Primario dell'ospedale o istituto ospedaliero, sotto la cui guida hanno compiuto il tirocinio pratico.

Art. 13.

Tutti i rapporti economici, amministrativi e tecnici tra le amministrazioni ospedaliere e quelle universitarie, che non sono regolati dal presente decreto, formeranno oggetto di accordi convenzionali tra le amministrazioni interessate.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione:
FEDELE.

Il Ministro per l'interno:
FEDERZONI.

Numero di pubblicazione 1427.

REGIO DECRETO-LEGGE 14 giugno 1925, n. 1147.

Proroga della facoltà al Ministro per la pubblica istruzione di conservare in servizio il personale non appartenente ai ruoli dei Provveditorati agli studi addetto agli uffici scolastici di Trento e Trieste.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 2 del R. decreto 20 dicembre 1923, n. 3113;
Veduto l'art. 1 del R. decreto 8 agosto 1924, n. 1486;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministro per la pubblica istruzione è autorizzato a valersi, sino a non oltre il 30 giugno 1926, della facoltà già concessagli con l'art. 2 del R. decreto 20 dicembre 1923, n. 3113, e confermata con l'art. 1 del R. decreto 8 agosto 1924, numero 1486.

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° luglio 1925 e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 10 luglio 1925.
Atti del Governo, registro 238, foglio 77. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1428.

REGIO DECRETO-LEGGE 9 giugno 1925, n. 1148.

Autorizzazione della spesa di L. 2,000,000 per opere pubbliche nella provincia di Zara.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 17 gennaio 1924, n. 220, col quale fu autorizzata l'esecuzione di talune opere pubbliche da eseguirsi a cura e totale spesa dello Stato nella provincia di Zara;
Ritenuto che la somma prevista di L. 2,000,000 non si riscontra sufficiente per l'esecuzione delle opere considerate in detto decreto.
Che pertanto si rende necessario aumentare la detta autorizzazione di una somma complessiva di L. 2,000,000 per la prosecuzione ed il completamento delle opere dianzi indicate e per la costruzione nella provincia di Zara di altri edifici, strade, ecc., pure di interesse degli Enti locali;
Considerata l'importanza e l'urgenza dei lavori, in rapporto alle condizioni locali e l'eccezionalità delle cause che hanno determinato le difficili condizioni del bilancio della Provincia e del Comune;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per i lavori pubblici e per le finanze di concerto con quelli per l'interno e per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Alla tabella annessa al R. decreto 19 marzo 1925, n. 266, sono apportate le seguenti variazioni:

Diminuzione:

Contributo dello Stato nel servizio degli interessi di ammortamento dei mutui contratti da Enti locali con la Cassa depositi e prestiti per la costruzione di acquedotti, — L. 2,000,000.

Aumenti:

Opere pubbliche nella provincia e nella città di Zara, + L. 2,000,000.

Alle nuove maggiori spese da eseguirsi nella provincia e nella città di Zara con la maggiore dotazione anzidetta di L. 2,000,000 sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 1 del R. decreto 17 gennaio 1924, n. 220.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — DE' STEFANI — FEDERZONI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 10 luglio 1925.
Atti del Governo, registro 238, foglio 78. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1429.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 29 giugno 1925, n. 1160.

56ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1924-25.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 29 giugno 1925, sul decreto che autorizza una 56ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1924-25.

MAESTÀ,

Per le spese da sostenersi per la ricerca ed il rimpatrio di militari italiani dispersi in Russia, delle cui pratiche sarà incaricata un'apposita Missione, si rende necessario lo stanziamento nel bilancio del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1924-25, della somma di L. 100,000.

Il Consiglio dei Ministri, considerata l'urgenza di provvedere al riguardo, ha deliberato di attingere l'indicata somma al fondo di riserva per le spese impreviste, a norma dell'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Il seguente schema di decreto, che il riferente si onora di sottoporre all'Augusta sanzione della Maestà Vostra, dà esecuzione al deliberato stesso ed inscrive in bilancio il nuovo stanziamento.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto in L. 15,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1924-25, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in lire 12,089,657, rimane disponibile la somma di L. 2,910,343;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 326 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1924-25, è autorizzata una 56ª prelevazione nella somma di L. 100,000 da assegnare nel bilancio del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario medesimo, al capitolo di nuova istituzione n. 57-VIII: « Spese per la ricerca ed il rimpatrio dei militari italiani dispersi in Russia ».

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione ed avrà vigore dal giorno della sua data.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 29 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *luglio* 1925.
Atti del Governo, registro 238, *foglio* 93. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1430.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 25 giugno 1925, n. 1159.

54ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1924-25.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 25 giugno 1925, sul decreto che autorizza una 54ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1924-25.

MAESTÀ,

Nei bilanci dei Ministeri delle finanze e delle comunicazioni, per l'esercizio finanziario 1924-25, si rendono indispensabili nuovi stanziamenti, per complessive L. 7600, per fronteggiare, in parte, maggiori spese di personale della cessata gestione governativa del dazio consumo di Venezia, ed in parte ulteriori necessità dei servizi ispettivi della marina mercantile.

La somma occorrente può essere prelevata dal fondo di riserva per le spese impreviste, secondo la facoltà consentita dall'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato. A tale prelevamento provvede il seguente schema di decreto che il riferente si onora di sottoporre all'Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto in L. 15,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1924-25, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in lire 12,044,057, rimane disponibile la somma di L. 2,955,943;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 326 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1924-25, è autorizzata una 54ª prelevazione nella somma di L. 7600 da assegnare, ripartitamente, ai seguenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri infraindicati.

Ministero delle finanze:

Cap. n. 1023 (aggiunto) (in conto competenza) - Personale civile per la riscossione del dazio (comune di Venezia)	L. 4600

Ministero delle comunicazioni:

Cap. n. 81-VII - Ispezioni e missioni nell'interesse dei vari servizi dell'Amministrazione centrale (Marina mercantile)	» 3000
	L. 7600

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione e andrà in vigore dal giorno della sua data.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *luglio* 1925.
Atti del Governo, registro 238, *foglio* 92. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1431.

REGIO DECRETO 28 maggio 1925, n. 1133.

Approvazione dello statuto dell'Istituto italo-greco-albanese Andrea Reres, in Mezzoiuso.

N. 1133. R. decreto 28 maggio 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene approvato lo statuto dell'Istituto italo-greco-albanese Andrea Reres, di Mezzoiuso.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *luglio* 1925.

Numero di pubblicazione 1432.

REGIO DECRETO 28 maggio 1925, n. 1132.

Erezione in Ente morale dell'Opera pia « Casa di ricovero donna Marianna Serra », in Sorgono.

N. 1132. R. decreto 28 maggio 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Opera pia « Casa di ricovero donna Marianna Serra », in Sorgono, viene eretta in Ente morale sotto l'amministrazione della locale Congregazione di carità e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1925.

Numero di pubblicazione 1433.

REGIO DECRETO 6 aprile 1924, n. 2382.

Contributo scolastico del comune di Galatone.

N. 2382. R. decreto 6 aprile 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il contributo scolastico che il comune di Galatone, della provincia di Lecce, deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, numero 487, già fissato in L. 13,050.71 col R. decreto 29 marzo 1914, n. 956, è aumentato a L. 14,700 a decorrere dal 1° gennaio 1922.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1925.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 11 giugno 1925.

Scioglimento del Consiglio provinciale di Salerno.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza dell'11 giugno 1925, sul decreto che scioglie il Consiglio provinciale di Salerno.

MAESTA'

Gravi dissensi, che da tempo avevano determinato in seno alla Amministrazione provinciale di Salerno uno stato di disagio accentuatosi di recente, hanno diviso la compagine consigliare in due gruppi antagonistici di forze pressochè equivalenti, fra i quali riesce impossibile ormai qualsiasi accordo per la costituzione di una sicura maggioranza.

Tale situazione, paralizzando l'attività della rappresentanza provinciale, costituisce un grave pregiudizio per gli interessi del l'Ente, i cui più gravi ed urgenti problemi rimangono insoluti, mentre il Consiglio non ha potuto provvedere alla sostituzione del presidente e dei deputati provinciali dimissionari, essendo andate deserte, per mancanza di numero legale, le successive adunanze all'uopo indette.

Poichè l'atteggiamento dei gruppi in contesa non lascia sperare che tale situazione abbia a mutare, sì da consentire il normale funzionamento dell'Amministrazione, mentre la necessità di immediati provvedimenti a tutela degli interessi della Provincia richiede, d'altro canto, pronte ed adeguate determinazioni, ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra lo schema di decreto che provvede allo scioglimento del Consiglio provinciale e alla conseguente nomina della Commissione straordinaria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio provinciale di Salerno è sciolto.

Art. 2.

A far parte della Commissione straordinaria incaricata della provvisoria amministrazione di detta Provincia fino all'insediamento del nuovo Consiglio provinciale, ai termini di legge, sono chiamati i signori:

Capialbi comm. dott. Ugo, presidente;
Buccetta cav. dott. Alfonso;
D'Andrea comm. Adolfo;
Camera cav. ing. Santolo;
De Angelis comm. Nicola;
Lagatta cav. avv. Francesco;
Quagliarello comm. avv. Francesco.

Art. 3.

Alla predetta Commissione sono conferiti i poteri del Consiglio provinciale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

RELAZIONI e REGI DECRETI:

Scioglimento dei Consigli comunali di Marigliano (Caserta) e di Gioia del Colle (Bari).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 7 maggio 1925, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Marigliano, in provincia di Caserta.

MAESTA'

L'Amministrazione comunale di Marigliano, come è stato rilevato da una recente inchiesta, che ha confermato le risultanze di precedenti accertamenti, ha svolto un'azione deficiente ed irregolare, che ha gravemente disorganizzato la civica azienda.

Gli uffici comunali sono in disordine, in abbandono i servizi pubblici. Inoltre, la situazione finanziaria dell'Ente è stata pregiudicata dalla mancata riscossione dei rilevanti residui attivi, e gravi irregolarità e abusi sono stati rilevati nell'applicazione dei tributi locali, che ha dato luogo ad ingiuste sperequazioni, nella gestione del dazio, solo di recente regolarizzata, e in quella del servizio di tesoreria, nonchè nella esecuzione dei pagamenti.

L'Amministrazione, d'altro canto, si trova nell'impossibilità di funzionare regolarmente, avendo perduto, per dimissioni ed altre cause, sedici consiglieri sui trenta assegnati per legge al Comune.

Il Prefetto, anche in vista dello stato di viva eccitazione determinato nell'ambiente locale da tale situazione, a prevenire l'eventualità di turbamenti dell'ordine pubblico, ha dovuto sospendere la rappresentanza elettiva e affidare la provvisoria gestione del Comune un suo Commissario. E poichè le persistenti anormali condizioni dello spirito pubblico locale non consentono di far luogo alla sollecita convocazione dei comizi per l'integrazione della rappresentanza elettiva mentre la necessità di riordinare la civica azienda richiede più radicali misure, ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra lo schema di decreto che provvede allo scioglimento del Consiglio comunale e alla conseguente conversione in Regio del Commissario prefettizio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Marigliano, in provincia di Caserta, è sciolto.

Art. 2.

Il signor avv. Salvatore Renga è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 28 maggio 1925, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Gioia del Colle, in provincia di Bari.

MAESTA',

Un'inchiesta di recente eseguita sul funzionamento dell'Amministrazione comunale di Gioia del Colle ha accertato il grave disordine degli uffici comunali e particolarmente di quello elettorale e di anagrafe e lo stato deplorevole dei pubblici servizi: trascurate la nettezza urbana e l'igiene dell'abitato; insufficiente la vigilanza annonaria; in pessime condizioni il cimitero: deficiente l'assistenza sanitaria.

Inoltre, i tributi locali vengono imposti con criteri partigiani; rilevanti crediti, per canoni e fitti di terreni e fabbricati comunali, non sono stati riscossi; e gravi irregolarità e abusi sono stati rilevati nella gestione del dazio, nel funzionamento dell'economato, nell'erogazione delle spese e nell'impegno delle stesse oltre i limiti del bilancio.

Tale situazione ha, da tempo, determinato nella popolazione un vivo fermento, che, accentuato ora dal persistente atteggiamento degli amministratori, sistematicamente inosservanti dei precetti di legge, minaccia di degenerare in perturbamento della pubblica quiete.

Anche ragioni di ordine pubblico, oltre alla necessità di porre riparo con mezzi adeguati al disordine della civica azienda, rendono pertanto indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale e la conseguente nomina di un Regio commissario, ed a ciò provvede lo schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Gioia del Colle, in provincia di Bari, è sciolto.

Art. 2.

Il signor avv. Francesco Mineccia è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al suddetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 28 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1925.

Norme per la importazione di patate da semina, per l'anno 1925.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Vista la legge 26 giugno 1913, n. 888, e il suo regolamento, approvato con decreto Luogotenenziale 12 marzo 1916, numero 723;

Visto il decreto Ministeriale 21 febbraio 1921, concernente la importazione di piante vive, parti di piante, semi ed altri prodotti destinati ad essere allevati o riprodotti;

Considerata la opportunità di consentire temporaneamente e con le necessarie cautele l'importazione dall'estero di varietà di patate da semina, allo scopo di rinnovare la sementa;

Decreta:

Art. 1.

Fermo restando il divieto di importazione di patate, di qualsiasi provenienza, sancito nell'art. 8, lettera *c*), del decreto Ministeriale 21 febbraio 1921, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 marzo 1921, n. 71, può essere consentita, in via eccezionale, per l'anno 1925, purchè sotto l'osservanza delle disposizioni seguenti, l'importazione delle patate esclusivamente per uso di semina.

Art. 2.

La facoltà di rilasciare permessi di importazione di patate da semina è delegata al Laboratorio di patologia vegetale del Regio istituto superiore agrario di Milano, il quale compirà gli opportuni accertamenti, consistenti nella visita e constatazione, nei paesi di origine, dello stato di sanità delle colture.

Art. 3.

I permessi di importazione potranno essere rilasciati soltanto agli Enti agrari legalmente costituiti.

I detti Enti, che intendono importare patate da semina, dovranno inviare, non più tardi del 31 agosto 1925, al predetto Laboratorio di patologia vegetale domanda in carta da bollo, nella quale dovrà chiaramente indicarsi la ditta estera presso la quale si intende acquistare le patate da semina, e dovrà precisarsi la località della coltivazione, dalla quale saranno prelevate le partite da importare. Alla domanda dovrà essere allegata copia della lettera d'impegno della ditta fornitrice.

La domanda stessa dovrà, inoltre, contenere l'esplicita dichiarazione, che l'Ente importatore accetta tutte le condizioni prescritte dal presente decreto e tutte le altre che saranno dettate dal predetto Laboratorio di patologia vegetale, e si obbliga al pagamento della relativa quota delle spese necessarie per gli accertamenti nei paesi di origine, di cui all'art. 2 (secondo il riparto documentato che ne farà il Regio laboratorio predetto), senza diritto a ripetere risarcimento di danni eventuali da qualsiasi causa dipendenti

Art. 4.

La decisione in merito alla domanda di autorizzazione all'importazione, emessa dal Laboratorio di patologia del Regio istituto superiore agrario di Milano è definitiva ed inappellabile.

Art. 5.

Le spedizioni di patate dai luoghi di origine dovranno essere subordinate alle norme stabilite dal predetto Laboratorio, d'accordo con le Regie dogane autorizzate all'importazione.

Art. 6.

L'importazione avrà luogo per una delle seguenti dogane, che sarà specificata nella domanda dall'Ente importatore, indicate dall'art. 1 del decreto Ministeriale 21 febbraio 1921: Torino, Milano, Verona, Udine, Venezia, Ventimiglia, Genova, Livorno, Roma, Napoli, Catania, Siracusa, Palermo, Cagliari, Brindisi e Taranto.

Art. 7.

Le contravvenzioni alle disposizioni contenute nel presente decreto saranno punite ai sensi dell'art. 8 della legge 26 giugno 1913, n. 888, senza pregiudizio delle maggiori pene stabilite per le infrazioni al Codice penale e delle sanzioni stabilite dalla legge doganale per il contrabbando.

Art. 8.

Le disposizioni contenute nel presente decreto andranno in vigore dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 luglio 1925.

Il Ministro: NAVA.

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1925.
Istituzione di una Regia agenzia consolare in Duisburg.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Determina:

E' istituita una Regia agenzia consolare in Duisburg alla dipendenza del Regio consolato generale a Dusseldorff.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 maggio 1925.

p. *Il Ministro*: GRANDI.

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1925.
Revisione delle patenti di abilitazione di 1° grado per conducenti di autoveicoli.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 56 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3043;
Ritenuta la necessità di accertare che le persone abilitate a condurre autoveicoli possiedano tuttora i requisiti fisici, psichici e morali prescritti;
Di concerto col Ministro per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

E' disposta la revisione generale delle patenti di abilitazione di primo grado per conducenti di autoveicoli.

Art. 2.

A tale revisione sarà provveduto dalle Regie prefetture entro il 31 dicembre 1925.

Roma, addì 30 maggio 1925.

Il Ministro per i lavori pubblici: GIURIATI.

Il Ministro per l'interno: FEDERZONI.

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1925.
Revisione delle patenti di abilitazione di 2° grado per conducenti di autoveicoli.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 58 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3043;
Ritenuta la necessità di accertare che i conducenti autoveicoli in servizio da piazza ed automobili in servizio pubblico possiedano tuttora i requisiti fisici, psichici e morali prescritti;

Decreta:

Art. 1.

E' disposta la revisione generale delle patenti di 2° grado concesse a conducenti di autoveicoli in servizio da piazza od automobili su linee in servizio pubblico.

Art. 2.

A tale revisione sarà provveduto dai Regi circoli ferroviari d'ispezione entro il 31 dicembre 1925.

Roma, addì 31 maggio 1925.

Il Ministro: GIURIATI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Perdita di certificati.

1ª pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che, sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	133802 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Pejrone Giovanni di Carlo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Saluzzo (Cuneo) . . . Per l'usufrutto: congiuntamente e cumulativamente ai coniugi Pejrone Carlo fu Giovanni, e Viormello Ferreri Natalina fu Giovanni.	L.	2,500 —
»	133803 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Pejrone Mario di Carlo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Saluzzo (Cuneo) . . . Per l'usufrutto: intestata come all'usufrutto precedente.	»	2,500 —
»	23859 Polizza combattenti	Radrizzani Samuele di Ambrogio, dom. a Milano	»	20 —
»	263134	Chiappe Maria fu Benedetto, moglie di Chiappe Michele, dom. a Lavagna (Genova), vincolata	»	125 —
»	365815	Filo della Torre Elena fu Nicola, moglie di De Rosa Andrea di Francesco, dom a Napoli, vincolata	»	2,500 —
3.50 %	6334	Chiesa di S. Giovanni Battista a Prugneto, diocesi di Perugia	»	17.50
»	29533	Intestata come la precedente	»	14 —
»	754001	Beneficio parrocchiale di S. Giov. Battista in Prugneto nel comune di Perugia	»	14 —
3 %	22953	Chiesa di S. Giovanni Battista di Prugneto, frazione di Perugia	»	3 —
»	28873	Intestata come la precedente	»	3 —
P. N. 5 %	20364	Coli Cesare di Giuseppe, dom. in S. Giovanni di Prugneto (Perugia), vincolata	»	40 —
Consolidato 5 %	259560	Parrocchia di S. Leonardo in Panza di Forio d'Ischia (Napoli)	»	70 —
»	51627	Lucci Giocondo fu Giuseppe, dom. a Scheggia (Perugia) . .	»	20 —
»	26657	Intestata come la precedente	»	80 —
3.50 %	49352	Castaldo Vincenzo fu Nicola, dom. a Napoli	»	91 —
Consolidato 5 %	139420	Arfi Federico, dom. a Mineo (Catania)	»	300 —
»	65725	Arfi Federico, dom. a Catania	»	210 —
3.50 %	677428	Iazzetta Agnese fu Raffaele, minore, sotto la patria potestà della madre Sepe Maria-Carmina, ved. Iazzetta Raffaele, dom. in Afragola (Napoli)	»	14 —
Consolidato 5 %	27476 Polizza combattenti	Agostini Giuseppe di Ferdinando, dom. a Colestano (Parma) .	»	20 —
3.50 %	136877 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Comanducci Lucia di Luigi sua vita naturale durante . . . . Per la proprietà: Webbe Archbald Josiah fu Josiah Webbe Archbald, dom. a Firenze.	»	595 —
Consolidato 5 %	41735	Fabri Virginia fu Giovanni, moglie di Grassi Guido, dom. in Roma, vincolata	»	1000 —
»	1740	Intestata come la precedente, vincolata	»	75 —

CATEGORIA del debito	NUMERO di inscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	621757 Certificato di nuda propr. e di usufrutto	Per la proprietà: Cozzi Giuseppe fu Michele, dom. in Napoli L. Per l'usufrutto: Gnecchi Teresa fu Angelo, ved. di Cozzi Michele.	87.50
»	621818 Certificato di nuda propr. e di usufrutto	Per la proprietà: Intestata come alla proprietà precedente . . » Per l'usufrutto: Intestata come all'usufrutto precedente.	56 —
»	748982	Vismara Giulia di Valeriano, moglie di Gatti Angelo, dom. a Milano . . . . »	87.50
Cons. 5 %	339481	Viglienzoni Maria Pia di Cesare, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Brescia . . . . »	755 —
»	61867	Chella Teresa fu Luigi, minore sotto la tutela di Guerrieri Antonio fu Luigi, dom. a Spezia (Genova) . . . . . . »	110 —
3.50 %	711575	Maffi Abele fu Pietro, dom. in Roma, vincolata . . . . . »	70 —
Cons. 5 %	65742	Di Marco Pratofiorito Rosaria fu Rosario, moglie di Fisicaro Giuseppe, dom. a Troino (Catania), vincolata . . . . . »	580 —
»	99133	Vaccaneo Carolina fu Carlo, moglie di Agnelli Giovanni fu Giuseppe, dom. in Asti (Alessandria), vincolata . . . . . »	55 —
»	99134	Agnelli Giovanni fu Giuseppe, dom. in Asti (Alessandria), vincolata . . . . »	20 —
Certificato provvisorio di obbligazioni definitive delle Venezie rilasciato dalla sezione di R. Tesoreria provinciale di Vicenza il 25 ottobre 1923.	1431	Palmato Domenico fu Bortolo . . . . . . capitale »	1,100 —
Certificato provvisorio per ritiro di obbligazioni definitive delle Venezie rilasciato dalla sezione di R. Tesoreria provinciale di Treviso il 2 agosto 1925	1300	Dalto Urbano fu Andrea e di Vettori Lucilla . . capitale »	3,600 —
3.50 %	336695 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Scribanti Angelo, Virginia moglie di Bonola Giuseppe, Marcello e Ferdinando fu Paolo, minori gli ultimi due e sotto la patria potestà della madre Bo Claudia fu Giovanni Francesco, ved. Scribanti, quali eredi indivisi di Scribanti Paolo, dom. a Gattinara (Novara) . . . . . » Per l'usufrutto: Bo Claudia fu Giovanni Francesco, ved. Scribanti.	182 —
»	9816	Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di S. Martino in Campobernardo Salgareda (Treviso) . . . . »	31.50
»	598631	Beneficio parrocchiale di S. Martino in Campobernardo Salgareda (Treviso) . . . . »	80.50
3.50 % (1902)	30078	Confraternita del SS. Sacramento di Palena (Chieti), vincolata »	66.50
»	31648	Intestata come la precedente, vincolata . . . . »	66.50
3.50 % (1906)	53269	Congregazione SS. Sacramento di Palena in provincia di Abruzzo Citra, rappresentata dal procuratore protempore per affranco di annua prestazione di L. 3.40 dovutale dal signor Pietropaolo Tocco, infissa su di un terreno seminatorio sito in Palena nella contrada Salmontoro e altrimenti detta Salmaniero o Ortola, giusta lo istrumento di affranco del 23 settembre 1867 per notar Villa di Palena . . . . . »	3.50
Cons. 5 %	305369	Beneficio Parrocchiale di S. Maria della Neve in Campodonico (Ancona) . . . . »	500 —
3.50 %	205781	Castellano Gaetano di Francesco, domiciliato in Napoli, vincolata . . . . »	87.50
»	412894	Banca italiana di cauzioni sedente in Roma, vincolata . . . . »	154 —

Roma, 30 giugno 1925.

Il Direttore generale: CIRILLO.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.